



Omesse informazioni sulla sicurezza al lavoratore al nero: è reato

Renzo La Costa

Il datore di lavoro che omette di trasferire al dipendente adibito al lavoro "al nero" le dovute informazioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riguardo ai rischi aziendali, oltre alle correnti sanzioni amministrative applicabili alla occupazione irregolare di lavoratori, risponde anche del correlato reato penale con conseguente condanna. La questione è recata nella recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 41600(2019 (sez.3^apenale).

Il Tribunale aveva condannato il titolare di un esercizio di ristorazione alla pena dell'ammenda* in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a lui contestato perché non provvedeva affinché una sua lavoratrice ricevesse, al momento della sua effettiva ammissione al lavoro in nero, quale aiuto cameriera, un'adeguata informazione su una pluralità di aspetti, ovvero: sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, connessi all'attività d'impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza, e infine sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente. Avverso la sentenza del Tribunale il datore proponeva ricorso per cassazione, eccependo che il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento circa la sua penale responsabilità esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'ispettrice del lavoro, che le dichiarazioni della lavoratrice a riguardo non erano state debitamente verbalizzate e che solo genericamente la lavoratrice avrebbe riferito di svolgere l'attività di cameriera nel ristorante, senza essere in grado di rispondere alle domande dell'ispettrice circa i rischi per la salute e la sicurezza, e procedure di primo soccorso e i nominativi delle varie figure di riferimento.

La suprema Corte ha però disatteso i motivi difensivi.

Invero il Tribunale, nel procedere sia pur sinteticamente alla ricostruzione dei fatti di causa, ha richiamato la deposizione dell'ispettore del lavoro, da cui è emerso che, al momento del sopralluogo presso il ristorante era presente la lavoratrice, la quale, pur essendo stata avviata al lavoro, peraltro senza il rispetto delle prescritte formalità, non aveva ricevuto le informazioni relative ai rischi per la salute e alla sicurezza sul lavoro, alle procedure di primo soccorso, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro, oltre che sui

nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Tale accertamento è scaturito dall'attività di controllo dell'ispettrice, la quale non si è limitata a una verifica formale, ma ha operato una sorta di "intervista" alla lavoratrice sulle conoscenze in suo possesso, ricevendo da ciò conferma del fatto che la stessa, non solo sul piano formale, non era stata edotta delle informazioni previste dall'art. 36 comma 1 del d. lgs. n. 81 del 2008.

Dunque, oltre a non esservi traccia documentale delle notizie prima indicate, la lavoratrice ha in ogni caso mostrato di non averne un'adeguata conoscenza, palesando incertezze su alcune domande esplorative, tipo quella sulla ubicazione degli estintori del locale ricettivo dove ella lavorava come cameriera. Alla luce di tale controllo, deve quindi affermarsi che il giudizio di responsabilità dell'imputato è stato fondato non sulle dichiarazioni *de relato* dell'ispettrice, ma solo su contenuti narrativi derivanti da una percezione diretta del teste, ciò in sintonia con il condiviso orientamento della stessa Corte secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall'agente, tra i quali sono stati ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l'utilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria deve ritenersi a maggior ragione riferita anche alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro.

Ribadita la legittimità della deposizione della ispettrice teste, dovendosi escludere un obbligo di verbalizzazione degli esiti scaturiti dai quesiti esplorativi rivolti dall'ispettrice del lavoro, deve ritenersi altresì immune da censure la decisione del giudice di disattendere la sollecitazione difensiva di escutere altri testi, risultando la vicenda già adeguatamente delineata a seguito degli accertamenti compiuti dalla teste ispettrice e da costei riportati nel corso della sua deposizione dibattimentale.

In conclusione, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in quanto basata su un quadro probatorio esauriente e ritualmente acquisito e comunque sorretta da un apparato argomentativo privo di elementi di illogicità o di incoerenza, non presta il fianco alle censure difensive, per cui il ricorso è stato rigettato.

*Una sentenza penale di condanna può comportare il pagamento di una somma di denaro (sola o congiunta ad una pena detentiva) denominata pena pecuniaria